



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, n. 165 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Con provvedimento in data 22 febbraio 2021 è stato conferito al dott. Salvatore Bufalo, dirigente di seconda fascia della Giustizia Amministrativa, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° marzo 2021, l’incarico di direzione dell’Ufficio di Segreteria della III Sezione giurisdizionale del Tar Lazio;

Con contratto individuale di lavoro a tempo determinato – accessivo al predetto provvedimento e sottoscritto dal Segretario generale della Giustizia amministrativa Presidente Gabriele Carlotti e dal dott. Salvatore Bufalo rispettivamente in data 26 febbraio 2021 e 27 febbraio 2021 – è stato disciplinato il trattamento economico correlato al predetto incarico, prevedendosi all’articolo 2 la sua durata, fino al 29 febbraio 2024.

Con successivo provvedimento in data 24 gennaio 2022, per le motivazioni in esso richiamate, è stato conferito, a far data dal 27 gennaio 2022, al dott. Salvatore Bufalo, l’incarico di direzione dell’Ufficio di Segreteria generale del TAR Umbria, con funzioni anche di dirigente del TAR Lazio – Latina;

Con il presente atto che si redige fra il Segretario generale della Giustizia amministrativa Presidente Gabriele Carlotti

e

il dott. Salvatore BUFALO, nato l’1/10/1960 a Dinami (VV), C.F. BFLSVT60R01D303S, Dirigente di livello dirigenziale non generale della Giustizia amministrativa

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto del contratto)

Il presente contratto individuale di lavoro a tempo determinato definisce il trattamento economico correlato all’incarico di titolarità dell’Ufficio di Segreteria generale del TAR Umbria con funzioni anche di dirigente del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina - conferito a decorrere dal 27 febbraio 2022 al dott. Salvatore BUFALO, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - e contestualmente limita al 26 febbraio 2022

l'efficacia temporale del contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, richiamato in premessa, riferito all'incarico di direzione dell'Ufficio di Segreteria della III Sezione giurisdizionale del Tar Lazio – Roma.

In tal senso è modificato l'art. 2 del predetto contratto, di cui restano ferme le altre pattuizioni.

Art. 2

(Decorrenza del trattamento economico)

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dal decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 25 del 25 gennaio 2018, ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di conferimento dell'incarico e, precisamente, dal 27 gennaio 2022 al 26 gennaio 2025.

Art. 3

(Trattamento economico fisso)

Al dott. Salvatore BUFALO compete il trattamento economico fisso annuo lordo, comprensivo del rateo di 13[^] mensilità, stabilito per i dirigenti di seconda fascia dall'articolo 49, comma 3, del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, determinato secondo i seguenti importi:

– stipendio tabellare:	€ 45.260,77
– assegno personale pensionabile:	€ 4.331,09
– retribuzione di posizione, parte fissa:	€ 12.565,11

Art. 4

(Retribuzione di posizione – parte variabile)

Al dott. Salvatore BUFALO è attribuito, a titolo di retribuzione di posizione, parte variabile, l'importo annuo lordo di € 28.214,39 da corrispondersi in tredici mensilità.

La retribuzione di posizione, parte variabile, legata allo specifico incarico conferito con il provvedimento di cui in premessa, è determinata dal vigente d.P.C.S. 26 gennaio 2021, n. 50 di graduazione delle funzioni dirigenziali attribuite ai dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generali della Giustizia Amministrativa.

Art. 5

(Retribuzione di risultato)

Al dott. Salvatore BUFALO è corrisposta la retribuzione di risultato, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annualmente conferiti in base al sistema di valutazione del personale dirigenziale, di cui al d.P.C.S. n. 72 del 5 giugno 2017.

Il relativo importo è determinato, previa intesa con le OO.SS., in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio, anche con riferimento ad eventuali variazioni degli incarichi aggiuntivi svolti dal dirigente ed al relativo ammontare dei compensi che affluisce al medesimo fondo.

Art. 6

(Incarichi aggiuntivi)

Il trattamento economico di cui all'articolo 1 remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal dott. Salvatore BUFALO in ragione dell'ufficio ricoperto oppure conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa.

Per i compensi dovuti da terzi, relativi agli eventuali incarichi aggiuntivi, si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 60 del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2002-2005 del personale dirigente dell'Area I, nonché il disposto di cui al punto 8 dell'accordo integrativo sottoscritto in data 20 luglio 2012.

Per l'espletamento di collaudi e per l'espletamento dell'incarico di segretario o componente della segreteria di collegio arbitrale si applica l'art. 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133.

Art. 7

(Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)

Il dott. Salvatore BUFALO dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si impegna a non assumere incarichi che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.

In ogni caso gli incarichi che non siano stati direttamente conferiti da questa amministrazione, dovranno essere previamente autorizzati.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora il dirigente, negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto dell'Amministrazione, al medesimo è fatto divieto di svolgere, nei tre anni successivi all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale con i soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con il suo apporto decisionale.

Art. 8

(Anticorruzione e trasparenza)

Con riferimento agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza, si fa esplicito rinvio agli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati all'art. 3 del provvedimento di conferimento dell'incarico al dirigente.

Art. 9

(Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE